



Avv. Corrado V. Giuliano

Patrocinio in Cassazione

Avv. Mirko Karamuz Razavi
Avv. Federico Ares
Avv. Donatella Crucitti
Avv. Luca Russo
Avv. Martina Rita Sardo
Avv. Desireè Fonte
Avv. Alessandra Cocuzza

Avv. Concetta Malfitano
Avv. Antonino Carrabino
Avv. Jessica Petruzzello
Avv. Salvatore Nanè
Avv. Federica Spadavecchia
Dott.ssa Federica Castello
Dott.ssa Lucia Cappuccio

Siracusa, 13 marzo 2023

CVG/MS

Spett.le
Città Metropolitana di Catania
Via Prefettura, 14
95124 Catania

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

e

Avv. Nicola Alleruzzo

nicola.alleruzzo@pec.ordineavvocaticatania

Trasmissione via pec

Oggetto: avviso di autorizzazione ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Catania – richiesta di adempimento

Il sottoscritto, Avv. Corrado V. Giuliano (cod.fisc. GLNCRD51D23 I754Y), in qualità di procuratore e difensore della Dott.ssa Gabriella Marcianò (C.F. MRCGRL65E52I754N) nata a Siracusa il 12.05.1965, residente in Siracusa, via Peppino Impastato n. 3, nel giudizio dalla medesima proposto iscritto al n. 175/2022 Reg. Ric. del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania contro la Città Metropolitana di Catania,

PREMESSO

Che, con ordinanza n. 460/2023 pubblicata il 13.03.2023 il T.A.R. per la Sicilia Sezioene staccata di Catania, Sezione Terza, ha ritenuto “*che ricorrano i presupposti per autorizzare*

CODICE FISCALE 01990450890 – REA SR – 418118

CAPITALE SOCIALE: 350.000,00 EURO I.V.

Via Nizza n. 16 – 96100 SIRACUSA

Corrispondenza : tel. 0931 67662/22244 - /fax 0931 60677 – cell. 3357063993

Uff. Amm.ne: tel. 0931 480722

amministrazione@studiolegalegiuliano.it

polizza assicurativa RC Professionale

Generali Assicurazioni

Totale massimale per sinistro € 2.000.000,00

ROMA
(00143) Via di Vigna Murata n.1 (90143)

PALERMO
Via Massimo D'Azeglio n.27/c

CATANIA
(95122) Via Vittorio Emanuele n.5

PERUGIA
(06055) Via Garibaldi n.18-18/a
Fraz. Morcella –Marsciano

E-mail: avvevgiuliano@studiolegalegiuliano.it

PEC: corrado.v.giuliano@cert.ordineavvocatisr.it ; studiolegalegiulianosrl@legalmail.it



l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web della Città Metropolitana di Catania, mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i controinteressati; c) indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti la quale il procedimento pende ed il suo numero di ruolo generale, onde consentire l'eventuale costituzione; assegnando il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'espletamento del predetto incumbente; il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla pubblicazione sul sito, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti; il termine di giorni 10 (dieci) per il deposito di un'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta.

Ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

Che la Città Metropolitana di Catania provveda a pubblicare entro il 23.03.2023 sul proprio sito web apposito avviso contenente quanto indicato nella citata ordinanza n. 460/2023 del TAR Catania, successivamente trasmettendo al sottoscritto difensore un'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta.

2

Al fine di agevolare l'espletamento del richiesto incumbente, si

SINTETIZZA

Il ricorso principale per come segue: con il ricorso iscritto al n. 175/2022 R.G. del T.A.R. per la Sicilia – Catania, Terza Sezione, la Dott.ssa Gabriella Marcianò ha agito nei confronti della Città Metropolitana di Catania avverso e per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 3984 del 30 dicembre 2021 di approvazione del relativo bando di selezione, nella parte in cui prevede, quale requisito per la partecipazione alla procedura selettiva per l'accesso alla Categoria D, la laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche ed equipollenti per la figura di Istruttore Direttivo Amministrativo, e nella parte in cui prevede la laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento in Economia ed equipollenti, per la figura di Istruttore

E-mail: avvevgiuliano@studiolegalegiuliano.it

PEC: corradov.giuliano@cert.ordineavvocatisr.it ; studiolegalegiulianosrl@legalmail.it





Direttivo di Ragioneria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale all'atto impugnato anche se non materialmente ad esso allegato, in quanto lesivo di diritti, prerogative ed interessi della ricorrente. Premesso di aver presentato in data 27.01.2022 domanda di partecipazione alla predetta procedura per la progressione verticale verso la Categoria D1, relativamente sia alla figura di Istruttore Amministrativo (domanda assunta al prot. n. 4871 –doc. 4), che con riferimento alla figura di Istruttore Direttivo di Ragioneria (domanda assunta la prot. n. 4874 –doc. 5), senza acquiescenza alle disposizioni del Bando lesive del proprio legittimo interesse a partecipare alla procedura, ha formulato **i seguenti motivi di diritto**: *1. Illegittimità dell'art. 1 del Bando di Selezione allegato alla determinazione dirigenziale n. 3984/2021 per la parte di interesse della ricorrente – violazione dell'art. 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001, del CCNL funzioni locali del 31.3.1999 (poi confermato dal CCNL funzioni locali per il triennio 2016-2018), eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei presupposti nella previsione contestata del Bando, disparità di trattamento e condotta discriminatoria, difetto assoluto di istruttoria in relazione al posto da ricoprire ed al profilo professionale.* Al riguardo ha rilevato la illegittimità della previsione del bando di cui al comma 3 dell'art. 1, relativamente alla limitazione dell'accesso alla procedura alle sole lauree indicate nella medesima disposizione in quanto illogica, arbitraria e sproporzionata rispetto alle figure professionali per le quali è stata indetta la selezione, avuto riguardo all'art. 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale è stata indetta la procedura comparativa in discussione, evidenziando che la norma non subordina l'accesso all'area o alla categoria (per il caso degli enti locali) al possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla medesima area dall'esterno, ma si limita a far riferimento a detti titoli ulteriori esclusivamente ai fini della valutazione comparativa. Ha dunque rilevato la contraddittorietà dell'azione amministrativa laddove l'Ente resistente, invece di operare scelte volte a valorizzare e riqualificare le professionalità esistenti all'interno del proprio organico, ha indirettamente escluso personale che già svolge di fatto e da molti anni proprio le mansioni dei posti messi a concorso, senza che la specificità del titolo di studio abbia costituito alcun impedimento a tale prassi, come nel caso della ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso *“II Illegittimità dell'art. 1 comma 3 n. 1 del Bando di Selezione allegato*



alla determinazione dirigenziale n. 3984/2021 per la parte di interesse della ricorrente -
Violazione art. 2 comma 3 vigente Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali. Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, contraddittorietà con precedenti determinazioni dell'Ente e incongruità manifeste. A tal riguardo ha rilevato la illegittimità del bando in *parte qua* in quanto arbitraria, incoerente ed in contraddizione con le previsioni di cui al regolamento per la disciplina delle progressioni verticali richiamato nello stesso avviso di selezione, evidenziando come lo stesso preveda solo per la progressione ai profili di avvocato, e solo per alcuni profili per cui sia chiesta anche la relativa abilitazione professionale, la facoltà dell'amministrazione di richiedere il possesso di un determinato titolo di studio. Ha inoltre rilevato la contraddizione dell'azione amministrativa anche con il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 315 del 30.12.2021 di modifica del programma del fabbisogno di personale triennio 2021/2023 e del piano delle assunzioni per l'anno 2021 approvati con decreto sindacale n. 200 del 31.12.2020, modificato con decreto n. 112 dell'11/05/2021, laddove si prevede la facoltà dell'Amministrazione di attivare "la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo", al fine di dare valore all'esperienza maturata dai propri dipendenti all'interno dell'Ente. La Dott.ssa Marciànò ha dunque concluso chiedendo l'annullamento, per quanto di interesse per parte ricorrente, degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione, ivi compreso l'accertamento della stessa ricorrente ad essere ammessa alla procedura comparativa ex art. 52 del D.lgs. n.165/2001 indetta dalla Città Metropolitana di Catania con la determinazione dirigenziale n. gen. 3984 del 30.12.2021.

4

SI TRASMETTE

- Copia dell'ordinanza n. 460/2023 del 13.03.2023 del TAR per la Sicilia – Catania, Sezione Terza;
- Elenco contenente i nomi di tutti controinteressati per il Profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo;
- Elenco contenente i nomi di tutti i controinteressati per il Profilo di Istruttore Direttivo di Ragioneria.

Distinti Saluti

E-mail: avvevgiuliano@studiolegalegiuliano.it
PEC: corrado.giuliano@cert.ordineavvocatisr.it ; studiolegalegiulianosrl@legalmail.it





Studio Legale Giuliano s.r.l.
Società tra Avvocati
Patrocinio in Cassazione

Avv. Corrado V. Giuliano

5

E-mail: avvevgiuliano@studiolegalegiuliano.it
PEC: corrado.v.giuliano@cert.ordineavvocatisr.it ; studiolegalegiulianosrl@legalmail.it



www.studiolegalegiuliano.eu
Lx 5528 Avv. Martina R. Sardo